DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA DERIVATA E DI CONTABILITA' PUBBLICA

Art. 20

Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle regioni

Ai fini del ripiano degli eventuali disavanzi di amministrazione risultanti dalle leggi regionali di approvazione dei rispettivi conti consuntivi, le regioni sono autorizzate a ricorrere all'assunzione di mutui, anche in deroga alle limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni statali, con aziende ed istituti di credito ordinario e speciale nonche' con la Cassa depositi e prestiti nell'ambito delle vigenti disposizioni; i mutui possono essere assunti solo dalle regioni che abbiano attivato nella misura massima l'autonomia impositiva.A tal fine non e' richiesto l'aumento fino al 75 per cento dell'aliquota dei tributi prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 nonche' l'istituzione dell'imposta regionale sulla benzina prevista dal capo III del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398. Gli oneri di ammortamento sono a carico delle regioni e al relativo pagamento in favore delle aziende e istituti mutuanti provvede direttamente il Ministero del tesoro mediante prelievo dei fondi occorrenti sulle spettanze regionali relative al fondo comune, previa delega regionale. (9) L'importo delle annualita' di ammortamento va computato, negli esercizi successivi, fra gli oneri dei mutui e prestiti in estinzione ai fini dell'autorizzazione alla contrazione di nuovi mutui ai sensi delle vigenti disposizioni statali. Alle regioni che ricorrono ai mutui di cui al comma 1 e' fatto divieto per il triennio successivo a quello in cui i mutui vengono contratti:

a) di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche;

b) di iscrivere in bilancio spese per attivita' discrezionali, fatte salve quelle afferenti il cofinanziamento regionale per l'attuazione delle politiche comunitarie;

c) di impegnare somme superiori a quelle relative all'anno precedente a quello di contrazione dei mutui per acquisto, gestione e manutenzione di autoveicoli adibiti al trasporto persone; spese postali e telefoniche; acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni; partecipazione a convegni; spese per consulenza esterna. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere, alle regioni che ricorrano alla facolta' di cui al comma 1, mutui decennali per il consolidamento di passivita' pregresse dovute alla Cassa stessa. Al pagamento delle rate di ammortamento si provvede con le modalita' di cui al comma 2.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1996, non più in vigore dal 1 gennaio 1998 · versione 11

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica
Estremi	Decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1993

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(9) La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che "A decorrere dall'anno 1997 la trattenuta di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e' effettuata sulle erogazioni di cui al comma 2 del presente articolo. Per l'anno 1996 la trattenuta viene operata sulle erogazioni di cui al comma 12 del presente articolo".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-finanza-derivata-e-di-contabilita/art-20-ripiano-dei-disavanzi-di-amministrazione-delle-regioni/versione/11

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it